COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 107 del 29.07.2015

Oggetto: INDIVIDUAZIONE LIMITI MASSIMI DI SPESA ANNO 2015 E SUCCESSIVI (ART.6 C. 7, 8, 9, 12, 13 E 14 DL 78/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010)

COPIA ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio,** con inizio alle ore 14.00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	*Sindaco*	x	
geom. Giovanni Bianco	*Vice Sindaco*		x
dott.ssa Cinzia Valerio	*Assessore*	x	
p.i. Antonio Campanella	*Assessore*	x	
rag. Giovanni Romanazzi	*Assessore*	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	*Assessore*	x	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, tra l'altro, che "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità….";

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, e in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo, successivamente al 31 maggio 2015 ed in ultimo al 30.07.2015;

DATO ATTO che l'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale provvede ad adottare lo schema di bilancio unitamente al bilancio pluriennale ed alla relazione PP.PP.;

VISTO il D.L. n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale specifica ed elenca alcune tipologie di spese che gli Enti locali devono, obbligatoriamente, ridurre a partire dall'anno 2011, in misura percentuale rispetto all'anno 2009, o addirittura eliminare;

VISTO in particolare l'art. 6, il quale prevede per l'anno 2015 i seguenti tagli:

commi dell'art.6	**Tipologia di spesa**	**Limite di spesa**	**Sanzioni**
Comma 7	Studi e consulenze	Non superiore al 75% della spesa anno 2014	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Non superiore al 20% della spesa anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Nulla	
Comma 12	Missioni	Non superiore al 50% della spesa anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Formazione del personale	Non superiore al 50% della spesa anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	Non superiore al 30% della spesa anno 2011	Responsabilità amministrativa e disciplinare

USO ESCLUSIVO PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 6, comma 10 del suddetto D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché siano rispettati i limiti complessivi di riduzione di spesa, con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

- l’art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l’art. 1, c. 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabiliscono che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, esclusi quelli connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013, che era pari al 20% di quella sostenuta per l’anno 2009, e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014;
- a decorrere dall'anno 2014, non possono conferirsi incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- l’art. 6, comma 12, del DL n. 78/2010 stabilisce che per le spese per missioni, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato atto adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell’Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- dall’anno 2013, la spesa per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture (e non più per l’acquisto fino a tutto l’anno 2015), nonché per l’acquisto di buoni taxi, non può superare il 50% di quella sostenuta nell’anno 2011 ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, c. 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- a decorrere dal 1º maggio 2014, non possono effettuarsi spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali.

RICHIAMATE le deliberazioni a Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 6/2005, nella quale vengono individuati i criteri in materia di incarichi per studi e consulenze e n. 7/2011, nella quale viene specificato di escludere dal computo della spesa per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici di soggetti pubblici e/o privati;

RICHIAMATA la deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 50/CONTR/11, depositata in segreteria il 21 settembre 2011, che relativamente alle spese per pubblicità, precisa che rientrano tra le spese soggette a limitazione anche gli oneri funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, potendosi escludere dai vincoli solo quelle per forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie;

VISTO il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia n. 163/2010 nel quale viene specificato che la sponsorizzazione sta ad indicare una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome o un segno distintivo di altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale abbinamento si propone di incrementare la propria notorietà, il proprio ritorno d’immagine verso il pubblico….. Ad essere vietati sarebbero gli accordi di patrocinio comportanti spese……; resterebbero invece consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche direttamente o indirettamente, purché tramite soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

DATO ATTO che la concessione del patrocinio non sempre riveste veri e propri esborsi di natura monetaria, ma può tradursi anche nella concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione della TOSAP o dei diritti per le pubbliche affissioni e che la giurisprudenza civile nettamente distingue l’accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, configurandosi il primo come una donazione modale piuttosto che un

contratto a prestazioni corrispettive, così come specificato nella pronuncia della Corte di Cassazione sez. III n. 5086 del 21/05/1998;

VISTO altresì il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 1075/2010 nel quale si precisa che la spesa per sponsorizzazione presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune in modo da promuoverne l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune nell'interesse della collettività e in forma sussidiaria;

DATO ATTO che per tali spese risulta:

Spese per studi e consulenze	L'attività ricognitoria è stata effettuata tenendo conto dei contenuti della delibera n. 6 del 05/02/2005 della Corte dei Conti Sezione Riunite. In base alle suddette interpretazioni, restano escluse dalle spese gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altri incarichi previsti dal codice degli appalti, gli incarichi legali, gli incarichi ai notai per rogito di atti ecc.… e tutti gli atti che non hanno la natura consulenziale indicata dalla norma. Si richiama inoltre il parere n. 6/2011 della Corte dei Conti Lombardia – sezione di controllo, in base al quale sono escluse dal limite, le spese per consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione. Sono poi escluse, ai sensi della delibera 7 del 07/02/2011 della Corte dei Conti sezioni Riunite: le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti dalla UE, dallo stato e da altri soggetti pubblici e da privati; conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione.
Spese di rappresentanza	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. Tuttavia è apparso utile fare riferimento alla circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del 2009, che tratta delle spese di rappresentanza, pubbliche relazioni e pubblicità ai fini fiscali. Pertanto a carattere indicativo si individuano le seguenti spese: - erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali;

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

	- per feste e ricevimenti o altri intrattenimenti pubblici con finalità promozionali. Sono escluse le spese per le celebrazioni delle solennità civili.
Relazioni pubbliche	Sulla base della delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 1076/2010 e della legge 150/2000 "*Disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. Sono tuttavia da assoggettarsi a limitazione, nel rispetto della deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 50/CONTR/11, anche gli oneri funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, potendosi escludere dai vincoli solo quelle per forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie.
Pubblicità	Sono escluse dal limite le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto, cioè per la pubblicità legale. Anche per la pubblicità si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo che precede.
Convegni e mostre	È consentita l'attivazione di mostre che non comportino oneri diretti a carico dell'Ente.
Sponsorizzazioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dei pareri della Corte dei Conti – sezione di controllo Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010, considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'Ente eroga una somma di denaro. Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORI COMUNALE

	nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale. Pertanto il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in favore di attività proprie del comune, ma esercitate dal privato in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine.
Missioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'Ente. Le spese di missione sono divise in due tipologie: quelle soggette al limite del 50% e quelle escluse. Per costi "Ispettivi", esclusi dal limite, oltre quelli della Polizia Locale si intendono quelle svolte dagli U.T. e dai servizi sociali aventi tali caratteristiche da indicare nell'atto di autorizzazione.
Attività di formazione	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative del personale, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio delle autovetture. La Delibera Corte dei Conti – Sezione di Controllo Lombardia n. 1076/2010, chiarisce che rientrano nei limiti tutte le spese del parco autovetture, ivi comprese quelle di esercizio. Le auto dei vigili fungono da mezzi operativi.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE

RICHIAMATA la sentenza della Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139, depositata in cancelleria il 4 giugno 2012, secondo cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci;

DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata dal Settore Finanziario, con la collaborazione dei Responsabili dei singoli Settori, sulla base anche degli orientamenti forniti in questi anni dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, emergono i seguenti dati:

Tipologia di spesa	Riduzione disposta e	Impegnato/anno	Limite massimo anno 2015

	vigente		
Studi e consulenze	25% spesa 2014	0,00 (2014)	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80% spesa 2009	3.567,64 (2009)	713,53
Sponsorizzazioni	100% spesa 2009	0,00 (2009)	0,00
Missioni	50% spesa 2009	6.379,12 (2009)	3.189,56
Formazione del personale	50% spesa 2009	11.291,10 (2009)	5.645,55
Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	70% spesa 2011	2.319,22 (2011)	695,76

USO ESCLUSIVO ESERCIZIO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Finanziario;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con duplice e separata votazione, di cui una riguardante la immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. di prendere atto che la ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, e ss.mm. è stata effettuata nei modi sopra descritti;

2. di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015- 2017 ed i conseguenti impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm. ed indicati nella seguente tabella:

Tipologia di spesa	Riduzione disposta e vigente	Impegnato/anno	Limite massimo anno 2015
Studi e consulenze	25% spesa 2014	0,00 (2014)	0,00
Relazioni	80%	3.567,64	713,53

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	spesa 2009	(2009)	
Sponsorizzazioni	100% spesa 2009	0,00 (2009)	0,00
Missioni	50% spesa 2009	6.379,12 (2009)	3.189,56
Formazione del personale	50% spesa 2009	11.291,10 (2009)	5.645,55
Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	70% spesa 2011	2.319,22 (2011)	695,76

3. di approvare il prospetto contenente i limiti di spesa sostenibili nell'esercizio 2015 relativamente alle tipologie soggette alle riduzioni disposte dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del DL 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore ai fini del monitoraggio delle spese in questione e dei conseguenti adempimenti;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/00, in quanto trattasi di atto collegato all'adozione dello schema di bilancio in questa stessa seduta.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Il redattore
rag. Anna Aquilino

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 27/07/2015

Il Responsabile del Settore

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 27/07/2015

Il Responsabile del Settore

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
f.to prof. Francesco Tricase	dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1294

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo *www.**comune.castellanagrotte**.ba.it/* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 25/08/2015 al 09/09/2015.

Castellana Grotte, 25 Agosto 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- o è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015 in quanto:

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 25 Agosto 2015

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Giuseppe Piccinni

USO ESCLUSIVO ESECUTIVO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE